


CITTÀ DI VITTORIO VENETO



VICTORIA NOBIS VITA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA TAXI E NOLEGGIO AUTOVETTURA CON CONDUCENTE

Approvato con deliberazione del C.C. n° 37 del 29.05.2003
Entrato in vigore il 15.08.2003



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DEGLI AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA
TAXI E NOLEGGIO AUTOVETTURA CON CONDUCENTE**

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto e normativa di riferimento

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio dei servizi pubblici non di linea, per il trasporto di persone, svolti con autovettura, secondo le disposizioni della Legge 15.01.1992, n. 21, della Legge Regionale 30.07.1996, n. 22 e degli articoli 82, comma 5, lett. b), 85 e 86 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 (Codice della strada), e più in particolare:

- a) il servizio di taxi, di cui all'art. 3 della L.R. n. 22/96;
- b) il servizio di noleggio autovettura con conducente, di cui all'art. 4 della L.R. n. 22/96.

2. Ai fini del presente regolamento, per "ufficio comunale", deve intendersi l'ufficio comunale competente in materia di servizio taxi e noleggio autovettura con conducente, ovvero, nel caso di svolgimento delle relative funzioni amministrative in forma associata, l'ufficio intercomunale a tal scopo costituito.

Articolo 2 - Definizione dei servizi

1. Il servizio di taxi e il servizio di noleggio di autovettura con conducente sono autoservizi pubblici non di linea con i quali si provvede al trasporto collettivo o individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai servizi pubblici di linea; vengono effettuati a richiesta del cliente o dei clienti, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

2. Il servizio di taxi individuale ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone; si rivolge a una clientela indifferenziata; lo stazionamento avviene in luogo pubblico; il prelevamento del cliente ovvero l'inizio del servizio avvengono all'interno del territorio comunale; la prestazione del servizio è obbligatoria all'interno del territorio comunale; per le destinazioni al di fuori del territorio comunale è necessario l'assenso del conducente.

3. Il servizio di noleggio autovettura con conducente si rivolge alla clientela specifica che avanza, presso la sede del vettore ubicata nel territorio comunale, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo o a viaggio; lo stazionamento delle autovetture avviene all'interno delle rimesse; la prestazione del servizio non è obbligatoria; l'inizio del servizio avviene con partenza dalla sede del vettore oppure dalla rimessa se ubicata in territorio comunale; il prelevamento del cliente può avvenire anche fuori dal territorio comunale purché la prenotazione, con contratto o lettera di incarico, sia avvenuta presso la sede del vettore e sia disponibile a bordo dell'autovettura; qualora il vettore abbia la sede legale fuori dal territorio comunale, per "sede" ai sensi del presente comma, deve intendersi l'unità locale.

Articolo 3 - Determinazione del contingente

1. **Il numero delle licenze per l'esercizio del servizio di taxi** ed il numero delle autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio autovettura con conducente sono determinati con deliberazione consiliare, soggetta ad approvazione della Provincia -Autorità di Bacino, in base ai criteri stabiliti dalla Giunta Regionale e dalla Provincia.

2. Non rientrano nel contingente sopraindicato, ai sensi della D.G.R. 10.11.1998, n. 4125, le eventuali autorizzazioni rilasciate per il trasporto ad uso di terzi da effettuarsi con "mezzi speciali", così individuati:

a) autoambulanze per trasporto di infermi o infortunati aventi le caratteristiche di cui all'art. 1, comma 2, tipo b) del D.M. 17.12.1987, n. 553;

b) autovetture speciali per disabili e per invalidi non deambulanti;

c) autovetture ad uso esclusivo di trasporto scolastico, come previsto dal D.M. Trasporti 31.01.1997.

3. Il numero delle autorizzazioni da rilasciarsi "in deroga", ai sensi del precedente comma 2, deve essere ragionevolmente rapportato all'entità degli utenti residenti nell'area servita e comunque non deve essere superiore al numero di autorizzazioni previste nel contingente comunale.

4. Le modalità per il rilascio "in deroga" di dette autorizzazioni sono disciplinate dal successivo articolo 32.

TITOLO II - CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Articolo 4 - Titoli per l'esercizio dei servizi

1. L'esercizio del servizio di taxi e del servizio di noleggio autovettura con conducente è subordinato al rilascio rispettivamente di apposita licenza o autorizzazione a soggetti in possesso dei requisiti indicati nel successivo articolo 5. I divieti e le possibilità di cumulo delle licenze e delle autorizzazioni sono disciplinati dalla L.R. n. 22/96.

Articolo 5 - Requisiti per il rilascio della licenza o dell'autorizzazione

Per ottenere il rilascio della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dei servizi disciplinati dal presente regolamento, in capo al richiedente devono sussistere i seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana ovvero di uno stato dell'Unione Europea o di altro Stato, fatte salve le vigenti disposizioni di legge;
 - b) idoneità morale di cui all'articolo 6;
 - c) idoneità professionale di cui all'articolo 7;
 - d) iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. (nei casi previsti dalla legge);
 - e) proprietà o disponibilità giuridica dell'autovettura per la quale sarà rilasciata la licenza o l'autorizzazione;
 - f) non avere trasferito, nei cinque anni precedenti, altra licenza o autorizzazione per l'esercizio del medesimo servizio e rilasciata dallo stesso Comune;
- essere assicurato per responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi trasportati, con una copertura adeguata rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge;
- non essere incorso nella revoca di precedenti licenze o autorizzazioni se non sia trascorso un periodo di due anni dalla data del provvedimento di revoca;
- (solo per il servizio di taxi) non essere titolare di altra licenza per l'esercizio del servizio di taxi rilasciata da qualsiasi Comune;
- (solo per il servizio di noleggio) disporre, come recapito per la clientela, di una sede o di una unità locale nel territorio comunale - della quale dovrà essere data adeguata pubblicità all'utenza - e di una autorimessa, eventualmente anche in altro Comune.

2. L'accertamento della perdita di uno dei requisiti di cui al comma precedente, comporta la revoca della licenza o dell'autorizzazione.

Articolo 6 - Idoneità morale

Soddisfa il requisito della idoneità morale chi è in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5 del D.Lgs. 22.12.2000. n. 395 e successive modificazioni (1).

Articolo 7 - Idoneità professionale

1. Il requisito dell'idoneità professionale è soddisfatto attraverso l'iscrizione al Ruolo dei conducenti di cui all'articolo 10 della L.R. n. 22/96 - sezione conducenti autovetture, istituito presso la Camera Commercio I.A.A. di Treviso.

Nel caso di iscrizione al Ruolo presso altra C.C.I.A.A. è necessario ottenere l'iscrizione anche presso la C.C.I.A.A. di Treviso.

In caso di società, il requisito dell'iscrizione al Ruolo si intende soddisfatto qualora esso sia posseduto da almeno una persona inserita nella struttura dell'impresa in qualità di socio amministratore nelle società di persone e di amministratore per ogni altro tipo di società, o di dipendente a livello direzionale cui sia affidata in modo effettivo e permanente la conduzione dell'impresa.

Articolo 8 - Forme giuridiche di esercizio dei servizi

1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio autovettura con conducente possono esercitare la propria attività nelle forme giuridiche indicate all'articolo 14 della L.R. n. 22/96.

2. E' consentito ai titolari di cui al precedente comma conferire la propria licenza o autorizzazione agli organismi previsti dalla L.R. n. 22/96 e rientrare in possesso a seguito di recesso, decadenza o esclusione dai medesimi.

3. Il conferimento è consentito su presentazione, all'ufficio comunale competente, dei documenti sotto indicati e delle attestazioni del possesso dei seguenti requisiti:

- a) denuncia scritta, in carta semplice, del conferimento del titolo a uno degli organismi previsti dalla legge cui il titolare si è associato, contenente anche la data di inizio del conferimento e l'espressa dichiarazione di consentire l'esercizio del servizio in capo all'organismo associativo, ferma restando la titolarità della licenza o dell'autorizzazione in capo al conferente;
- b) certificato di iscrizione dell'organismo alla C.C.I.A.A., attestante lo svolgimento della specifica

attività di trasporto pubblico non di linea, o relativa autocertificazione;

- c) copia della documentazione attestante il possesso dei requisiti di idoneità da parte dell'organismo cui è conferita la licenza o l'autorizzazione, o relativa autocertificazione;
- d) copia del contratto registrato di comodato dell'autovettura;
- e) copia della documentazione attestante il possesso dei requisiti di idoneità da parte del titolare conferente, o relativa autocertificazione;
- f) appendice al contratto di copertura assicurativa attestante che l'assicuratore prende atto che l'autovettura è condotta da più conducenti.

4. L'ufficio comunale competente accerta la regolarità della documentazione prodotta con la denuncia di conferimento, il quale sarà ritenuto valido sino a quando il titolare non provvederà a esercitare il diritto di rientrare in possesso della licenza o dell'autorizzazione.

5. A tal fine sulla licenza o sulla autorizzazione, rilasciata al titolare, sarà riportata specifica annotazione contenente gli estremi della denuncia di cui al precedente comma 3, lett. a), la data di inizio del conferimento ed i dati dell'organismo a favore del quale è avvenuto il conferimento.

6. In caso di recesso dagli organismi di cui al presente articolo, **la licenza** o l'autorizzazione non potrà ritornare in possesso del socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

TITOLO III - COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

Articolo 9 - Commissione Consultiva Comunale - funzioni

1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della L.R. n. 22/96 è istituita una Commissione Consultiva Comunale con il compito di esprimere pareri obbligatori in ordine a:
emanazione del regolamento comunale di settore;
b) determinazione delle tariffe per il servizio di taxi;
c) determinazione dei limiti minimo e massimo delle tariffe per il servizio di noleggio autovettura con conducente.
2. Qualora il parere obbligatorio non venga espresso entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.
3. Il termine di cui al comma 2 può essere prorogato per una sola volta, nel caso in cui il Presidente della Commissione ne abbia rappresentato per iscritto la necessità ai fini istruttori.

Articolo 10 - Commissione Consultiva Comunale composizione e nomina

1. La Commissione Consultiva Comunale è costituita da 6 membri, nominati dal Sindaco:
a) - il dirigente/responsabile del servizio competente o suo delegato, con funzioni di Presidente;
b) - un rappresentante della Provincia di Treviso;
c) - un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni di categoria delle imprese maggiormente rappresentative nel settore del noleggio autovettura con conducente;
d) - un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni di categoria delle imprese maggiormente rappresentative nel settore del taxi;
e) - un rappresentante designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello provinciale;
f) - un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni degli utenti.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente incaricato dal dirigente/responsabile del servizio competente.
3. Qualora le predette associazioni ed organizzazioni non raggiungano l'accordo per la designazione unitaria del loro rappresentante, il Sindaco procede alla nomina con sorteggio tra i nominativi pervenuti.

Qualora le predette associazioni ed organizzazioni non provvedano alle designazioni di loro

competenza, entro i termini stabiliti, il Sindaco nomina in loro luogo esperti di propria fiducia.

La Commissione dura in carica cinque anni.

6. Previa apposita convenzione tra Comuni, stipulata ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 per la gestione di funzioni amministrative in forma associata, in luogo della Commissione Consultiva Comunale, è istituita una Commissione Consultiva Intercomunale nominata dal Sindaco del Comune sede dell'Ufficio Intercomunale, con la composizione di cui al precedente comma 1 e integrata, per ciascun Comune associato, dal rappresentante del Comune stesso. Presiede la Commissione il responsabile del servizio dell'Ufficio Intercomunale associato. In sede di prima applicazione, il Comune sede dell'Ufficio Intercomunale potrà istituire la Commissione Intercomunale, integrando, con il rappresentante dei Comuni associati, la Commissione Comunale già istituita nella propria struttura.

Articolo 11 - Commissione Consultiva Comunale - funzionamento

1. Le sedute della Commissione sono convocate dal Presidente, il quale ne stabilisce l'ordine del giorno.

2. Il Presidente è tenuto a convocare la Commissione nel caso gli pervenga apposita richiesta, articolata per argomenti, sottoscritta da almeno tre membri; la convocazione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

3. Le sedute sono valide con la partecipazione della maggioranza dei componenti, ivi compreso il Presidente; le votazioni si svolgono a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

4. Di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale a cura del segretario della Commissione; esso deve riportare le posizioni espresse da tutti i componenti presenti.

5. I componenti possono essere sostituiti in ogni momento per dimissioni o decadenza a seguito di più di tre assenze consecutive senza giustificato motivo. I componenti subentrati cessano il loro incarico alla normale scadenza della Commissione.

TITOLO IV - AUTORIZZAZIONI E LICENZE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Articolo 12 - Previsioni generali

1. Le licenze per il servizio di taxi e le autorizzazioni per il servizio di noleggio autovettura con

conducente sono rilasciate a seguito di pubblico concorso per titoli ed esami, a soggetti che possono gestirlo in forma singola o associata ed in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5.

2. Il concorso è indetto dalla Giunta Comunale, previa richiesta di soggetti interessati ad ottenere l'autorizzazione, entro 30 giorni dalla data di approvazione da parte della Provincia-Autorità di Bacino, del contingente stabilito con apposita deliberazione consiliare o dal verificarsi, per qualsiasi motivo, della disponibilità di licenze o di autorizzazioni.

Articolo 13 - Commissione di Concorso

1. Per l'espletamento dei concorsi di cui al precedente articolo 12, la Giunta Comunale nomina apposita Commissione comunale di concorso.

2. La Commissione è composta dal dirigente/responsabile del servizio competente, con funzioni di Presidente, e da due esperti nelle discipline previste per le prove d'esame (di cui uno esterno all'Amministrazione) dallo stesso designati. Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente comunale, appositamente incaricato dal dirigente/responsabile del servizio.

3. La Commissione valuta la regolarità delle domande di ammissione, provvede a richiedere eventuali integrazioni fissando il termine entro cui esse devono essere prodotte, redige l'elenco dei candidati ammessi e dei non ammessi, fissa la data dell'esame, che viene comunicata agli interessati a mezzo raccomandata a.r. da inviarsi al domicilio indicato nella domanda.

4. Alle sedute della Commissione devono essere presenti tutti i commissari, pena la nullità delle operazioni e dei giudizi espressi.

5. La Commissione, una volta esperite le prove d'esame e valutati i titoli, redige la graduatoria di merito, tenendo altresì conto degli eventuali titoli di preferenza, e la trasmette per l'approvazione al dirigente/responsabile del servizio.

6. Nel caso di convenzione per lo svolgimento di funzioni amministrative in forma associata tra più Comuni, all'espletamento del concorso provvede una Commissione Intercomunale di concorso istituita in via permanente presso il Comune sede dell'Ufficio Intercomunale. La sua composizione e le norme procedurali e di funzionamento devono essere stabilite nella convenzione o nei criteri organizzativi dell'Ufficio Intercomunale.

Articolo 14 - Bando di concorso

Il bando di concorso deve prevedere:

il numero complessivo delle licenze di taxi o delle autorizzazioni di noleggio da rilasciare;

- b) il numero di autorizzazioni di noleggio rilasciabili ad ogni concorrente;
- c) i requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico concorso;
- d) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda, le modalità di presentazione, gli eventuali documenti da produrre;
- e) l'indicazione dei titoli valutabili e dei titoli preferenziali a parità di punteggio;
- f) le materie d'esame;
- g) i criteri di valutazione dei titoli;
- h) le modalità di utilizzo e di validità della graduatoria;
- i) la votazione minima fissata per il conseguimento dell'idoneità.

Il bando, approvato dal dirigente/responsabile del servizio, deve essere pubblicato all'Albo Pretorio del Comune e della Provincia e nel Bollettino Ufficiale Regionale.

Nel caso di convenzione per lo svolgimento di funzioni amministrative in forma associata tra più Comuni, il bando deve essere altresì pubblicato all'Albo Pretorio del Comune sede dell'Ufficio Intercomunale.

Articolo 15 - Materie d'esame

1. L'esame consiste in una prova nelle materie sottoelencate:
 - a) conoscenza della legislazione nazionale e regionale e della regolamentazione comunale relative all'esercizio del servizio di taxi o del servizio di noleggio autovettura con conducente;
 - b) conoscenza di elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi e siti storici del Comune e della Provincia.

Articolo 16 - Presentazione delle domande

1. Le domande per l'assegnazione delle licenze o delle autorizzazioni devono essere presentate al Comune o, se costituito, anche direttamente all'Ufficio Intercomunale, secondo le modalità previste dal bando e dichiarando il possesso dei seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana ovvero di uno stato dell'Unione Europea, o di altro stato, fatte salve le leggi vigenti;
 - b) idoneità morale di cui all'articolo 6;
 - c) idoneità professionale di cui all'articolo 7;
 - d) iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. (nei casi previsti dalla legge);
 - e) non avere trasferito, nei cinque anni precedenti, altra licenza o autorizzazione all'esercizio del medesimo servizio e rilasciata dallo stesso Comune;
 - f) possesso di idonea autovettura (della quale vanno indicati i dati identificativi) oppure impegno a

- possederla entro la data di rilascio dell'autorizzazione;
- g) non essere incorso nella revoca di precedenti licenze o autorizzazioni se non sia trascorso un periodo di due anni dalla data del provvedimento di revoca;
 - h) (solo per il servizio di taxi) non essere titolare di altra licenza per l'esercizio del servizio di taxi rilasciata da qualsiasi Comune;
 - i) (solo per il noleggio) possesso di una sede o unità locale nel Comune (come recapito per la clientela) e di una autorimessa (eventualmente anche in altro Comune) per lo svolgimento del servizio oppure impegno a possederli entro la data di rilascio dell'autorizzazione.

Limitatamente al servizio di noleggio autovettura con conducente, nel caso di società, cooperative e consorzi, la domanda va presentata dal legale rappresentante, il quale dovrà designare una persona, tra quelle indicate al precedente articolo 7, comma 3, iscritta al Ruolo dei conducenti, incaricata a sostenere le prove di concorso in nome e per conto della società, cooperativa o consorzio.

Articolo 17 - Titoli valutabili e di preferenza

1. Per l'assegnazione delle licenze o delle autorizzazioni costituiscono titoli valutabili, previo superamento della prova d'esame:

- a) l'anzianità di esercizio, in qualità di ditta individuale o societaria, titolare di licenza per il servizio di taxi o di autorizzazione per il servizio di noleggio autovettura con conducente, maturata nell'esercizio del medesimo servizio oggetto del bando di concorso;
- b) l'anzianità di servizio in qualità di conducente di autovettura regolarmente adibita al servizio di taxi o di noleggio con conducente;
- c) l'anzianità di iscrizione al Ruolo dei conducenti;

i titoli di studio.

I punteggi attribuiti a tali titoli sono cumulabili.

2. A parità di punteggio, nella valutazione dei titoli e della prova d'esame, costituisce titolo preferenziale, ai fini dell'assegnazione della licenza o dell'autorizzazione:

- a) per il servizio di taxi: aver esercitato il servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo complessivo di almeno sei mesi e comunque valutato con riferimento al periodo di servizio effettivamente prestato;
- b) per il servizio di noleggio: essere stato dipendente in qualità di conducente di una impresa di noleggio autovettura con conducente per un periodo complessivo di almeno sei mesi e comunque valutato con riferimento al periodo di servizio effettivamente prestato.

3. Limitatamente al servizio di noleggio autovettura con conducente, nel caso di società, cooperative e consorzi, i titoli di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, ed il titolo preferenziale di cui al comma 2, vanno valutati con riferimento alla persona designata a sostenere la prova d'esame.

Articolo 18 - Validità delle graduatorie

Le graduatorie hanno validità per tre anni dalla data di approvazione.

Le licenze e le autorizzazioni, che si rendono vacanti nel corso dei tre anni di validità delle graduatorie, devono essere rilasciate utilizzando le graduatorie medesime fino al loro esaurimento.

Articolo 19 - Assegnazione e rilascio delle licenze ed autorizzazioni

1. Il dirigente/responsabile del servizio, concluse le operazioni del concorso, approva la graduatoria di merito redatta dalla apposita Commissione, e provvede, in base alla graduatoria, all'invio della comunicazione di assegnazione della licenza o autorizzazione agli aventi diritto.

Entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione della licenza o dell'autorizzazione, e al fine del rilascio della stessa, l'interessato deve presentare:

- un'autocertificazione indicante:

i dati identificativi dell'autovettura (marca, modello, numero di telaio);

(solo per il noleggio) i dati identificativi della sede o dell'unità locale nel territorio comunale e della autorimessa (eventualmente ubicata anche in altro Comune);

gli estremi del contratto di assicurazione di cui all'art. 5, comma 1, lett. g);

- copia della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.).

3. All'acquisizione di tutta la documentazione, il dirigente/responsabile del servizio provvede al rilascio della licenza o dell'autorizzazione e all'invio in Provincia del nulla osta all'immatricolazione, indicando i dati identificativi dell'autovettura.

4. Entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di rilascio della licenza o dell'autorizzazione, l'intestatario ha l'obbligo di iniziare il servizio, previa presentazione all'ufficio comunale competente, di copia della carta di circolazione dell'autovettura destinata al servizio di taxi o di noleggio ed immatricolata per tale uso.

5. L'ufficio comunale competente provvede immediatamente ad annotare sulla licenza o sull'autorizzazione, i dati dell'immatricolazione e consegna il titolo; successivamente provvede ad acquisire d'ufficio la visura camerale del registro delle imprese relativa alla ditta autorizzata all'esercizio del servizio di taxi o di noleggio.

6. Nel caso l'assegnatario della licenza o dell'autorizzazione non provveda, entro i termini fissati - salvo proroga per comprovati motivi - ad ottemperare a quanto previsto ai precedenti commi, il dirigente/responsabile del servizio procede alla revoca della licenza o dell'autorizzazione.

Articolo 20 - Durata e validità delle licenze e delle autorizzazioni

1. **Le licenze** e le autorizzazioni hanno durata fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di rilascio e si intendono automaticamente rinnovate se non vi sono motivi ostativi accertati e comunicati dall'ufficio comunale competente.

2. Per il rinnovo, il controllo è effettuato dall'ufficio competente attraverso accertamenti d'ufficio nonché mediante richiesta di esibizioni documentali, comprese idonee autocertificazioni.

3. L'eventuale documentazione di cui al precedente comma, deve essere trasmessa entro 30 giorni dalla sua richiesta.

Articolo 21- Trasferibilità per atto tra vivi

1. La licenza o l'autorizzazione fa parte della dotazione d'impianto dell'azienda ed è trasferibile in presenza di documentato trasferimento dell'azienda stessa.

2. Il trasferimento della licenza o dell'autorizzazione è concesso dal Comune su richiesta del titolare, a persona da questi designata, purché in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento, quando il titolare medesimo si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a) essere titolare di licenza o di autorizzazione da almeno cinque anni;
- b) avere raggiunto il sessantesimo anno di età;
- c) essere divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per il ritiro definitivo dei titoli professionali.

3. L'inabilità o l'inidoneità al servizio di cui al precedente comma 2, deve essere dimostrata dal titolare, avvalendosi di apposito certificato medico delle autorità sanitarie competenti territorialmente; in tal caso, i titoli autorizzativi e i relativi contrassegni devono essere riconsegnati entro dieci giorni, all'ufficio che li ha rilasciati, e il trasferimento deve essere richiesto entro sei mesi dall'accertamento dell'impedimento.

4. Per cinque anni dalla data del trasferimento suddetto, il trasferente non può diventare titolare di altra **licenza** o autorizzazione per l'esercizio del medesimo servizio.

Articolo 22 - Trasferibilità per causa di morte del titolare

1. In caso di morte del titolare la licenza o l'autorizzazione può essere trasferita:
 - a) ad uno degli eredi interessato a subentrare nella titolarità della licenza o dell'autorizzazione, dichiarando il possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio e documentando la rinuncia degli altri eventuali aventi diritto;
 - b) ad una persona designata dagli eredi, non appartenente al nucleo familiare del titolare deceduto, purché iscritto nel Ruolo dei conducenti di cui all'articolo 10 della L.R. n. 22/1996 - sezione conducenti di autovetture, e in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio;
 - c) nel caso di eredi minori o privi dei requisiti prescritti, a persona in possesso di tutti i requisiti prescritti, designata dagli stessi (se maggiorenni) o da chi ne esercita la potestà, a sostituirli fino al raggiungimento del ventiduesimo anno di età o all'acquisizione dei requisiti.

2. Gli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare deceduto devono comunicare, al competente ufficio comunale, il decesso del titolare, entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento. Entro sei mesi devono comunque comunicare di quale delle facoltà previste al comma precedente intendono usufruire.

3. Il subentro di cui al precedente comma 1 deve avvenire entro il termine massimo di due anni dalla data del decesso del dante causa, su richiesta del subentrante in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, idoneamente documentati.

4. Qualora gli eredi del titolare deceduto siano minori, ogni determinazione deve uniformarsi alle decisioni del Giudice Tutelare.

TITOLO V - ESERCIZIO DEI SERVIZI

Articolo 23 - Tariffe

1. Le tariffe del servizio di taxi, a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano, nonché i relativi supplementi, sono stabiliti con deliberazione di Giunta Comunale, previo parere della Commissione Consultiva, in relazione ai costi di esercizio, quali: remunerazione dell'attività lavorativa degli addetti, spese assicurative, di trazione, di manutenzione, di ammortamento, nonché sulla base di eventuali disposizioni regionali o provinciali di coordinamento emanate in materia. Con la medesima deliberazione vengono individuate, nell'ambito del territorio comunale, le zone urbane in cui applicare la tariffa a base multipla, nonché le zone extraurbane in cui applicare la tariffa a base chilometrica.

Possono essere previsti supplementi tariffari per i servizi notturni (dalle ore 22.00 alle ore 6.00 del mattino successivo) e per i servizi festivi, non cumulabili tra loro. Sono altresì stabilite le tariffe per il trasporto di bagagli ed animali al seguito dei passeggeri, con obbligo per il conducente di trasportare gratuitamente cani guida per ciechi.

Le tariffe del servizio di taxi sono sottoposte, su richiesta degli interessati, a verifica a cadenza non inferiore all'anno.

2. Le tariffe del servizio di noleggio autovettura con conducente sono determinate dalla libera contrattazione delle parti entro i limiti minimo e massimo stabiliti dal Comune, previo parere della Commissione Consultiva, in base ai criteri determinati dal Ministero dei Trasporti con D.M. 20.04.1993.

3. Le tariffe e le varie condizioni di trasporto stabilite in base al presente articolo, devono essere esposte in modo ben visibile e leggibile all'interno dell'autovettura, indicando gli estremi dell'autorizzazione o della licenza. Deve altresì essere indicato l'ufficio comunale cui indirizzare eventuali reclami.

Articolo 24 - Sostituzione alla guida del taxi e dell'autovettura da noleggio

1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio autovettura con conducente, che esercitino personalmente il servizio, possono essere sostituiti temporaneamente alla guida da persone iscritte nel Ruolo dei conducenti di cui all'articolo 10 della L.R. n. 22/96 - sezione conducenti di autovetture, presso la CCIAA di Treviso, in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio:

a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;

- b) per chiamata alle armi;
- c) per un periodo di ferie superiore a trenta giorni consecutivi annui;
- d) per sospensione o ritiro temporaneo dei titoli professionali;
- e) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi.

2. Gli eredi minori del titolare di licenza di taxi o di autorizzazione per il servizio di noleggio autovettura con conducente possono essere sostituiti alla guida da persone iscritte nel Ruolo di cui all'articolo 10 della L.R. 22/96 - sezione conducenti di autovetture, presso la C.C.I.A.A. di Treviso e in possesso dei requisiti prescritti, fino al raggiungimento del ventiduesimo anno di età.

3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina della L. 18.04.1962, n. 230.

4. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche con un contratto di gestione per un termine non superiore a sei mesi o a due anni per i casi di sostituzione in favore di eredi minori o non in possesso dei requisiti.

5. Il titolare della licenza o dell'autorizzazione deve presentare, in carta legale, la richiesta di sostituzione alla guida all'ufficio comunale competente. La richiesta deve contenere l'indicazione dei motivi della sostituzione tra quelli di cui al comma 1, la durata della sostituzione, il nominativo del sostituto, la dichiarazione concernente l'iscrizione al Ruolo e il possesso dei requisiti prescritti e l'osservanza della disciplina dei contratti di lavoro o di gestione di cui ai commi 3 e 4.

Articolo 25 - Addetti alla guida

1. I titolari di licenza di taxi o di autorizzazione per il servizio di noleggio autovettura con conducente, che svolgono l'attività nella forma di impresa familiare, possono avvalersi della collaborazione di familiari, conformemente a quanto previsto dall'articolo 230 bis del codice civile.

2. Il familiare deve prestare il proprio lavoro in modo continuativo e prevalente nell'impresa familiare, con esclusione di lavori svolti al di fuori dell'impresa familiare stessa, sia a titolo di lavoro dipendente, che di lavoro autonomo, che di altra attività di impresa.

3. L'azienda dell'impresa familiare fa capo ad un imprenditore, persona fisica. Nei rapporti esterni le varie responsabilità competono al titolare e mai al collaboratore familiare che, pertanto, non acquista né la contitolarità dell'azienda né la qualità di coimprenditore.

4. La qualità di collaboratore familiare può essere assunta da una cerchia ben determinata di familiari, e precisamente:

- a) il coniuge;

b) i parenti entro il *terzo grado*, cioè:

in linea diretta: genitori, figli, nonni, nipoti, pronipoti;

in linea collaterale: zii, fratelli, nipoti;

c) gli affini, entro il *secondo grado*, cioè:

suoceri, generi, nuore, cognati.

5. Il riferimento alla famiglia non implica necessariamente la convivenza; pertanto, l'impresa familiare sussiste soltanto qualora sia presente il rapporto di parentela o di affinità ed a prescindere dalla comunione di tetto.

6. Qualora il titolare della licenza o dell'autorizzazione intenda avvalersi della collaborazione di un familiare per l'esercizio del servizio di taxi o di noleggio autovettura con conducente, deve presentare, all'ufficio comunale competente, apposita denuncia ai sensi dell'art. 19 della L. n. 241/90, dichiarando i familiari addetti alla guida, i quali devono essere in possesso dell'iscrizione al Ruolo di cui all'art. 7 del presente regolamento e corredata dalla seguente documentazione:

a) atto notarile comprovante la costituzione dell'impresa con il familiare interessato (grado di parentela o affinità) ai sensi della L. 02.12.1975, n. 576. L'atto, firmato sia dal titolare che dal familiare, facendo riferimento al D.L. n. 853/84, convertito con L. 17.02.1985, n. 17, deve riportare l'assunzione della responsabilità tributaria e l'indicazione delle quote di partecipazione agli utili. La quota del 51% deve essere comunque riservata al titolare, quali che siano la quantità e la qualità del lavoro prestato dal collaboratore;

dichiarazione del collaboratore, resa in conformità alle norme sulla documentazione amministrativa di cui all'art. 47 del 28.12.2000, n. 445, con la quale dichiara di prestare il proprio lavoro in modo prevalente e continuativo nell'impresa familiare, di essere regolarmente iscritto all'INPS e all'INAIL ed inserito nel libro matricola dell'impresa.

7. I titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio autovettura con conducente, che svolgono l'attività nella forma di impresa societaria, devono presentare denuncia ai sensi dell'articolo 19 della L.n. 241/90, dichiarando gli addetti alla guida, i quali devono essere in possesso dell'iscrizione al Ruolo dei conducenti di cui all'art.7 del presente regolamento, essere assunti con stipula di regolare contratto di categoria ed inseriti nel libro matricola dell'impresa.

8. Copia della denuncia di cui ai precedenti commi 6 e 7, con la prova della presentazione al Comune, deve essere allegata alla licenza o all'autorizzazione.

Articolo 26 - Obblighi degli esercenti i servizi

1. Gli esercenti i servizi **di taxi o** di noleggio autovettura con conducente devono:

- a) comunicare all'ufficio comunale competente, il cambio di residenza o di sede della ditta, entro il termine di trenta giorni dalla data di richiesta al Comune o alla Camera Commercio, documentandolo con copia della richiesta medesima;
- b) (solo per il noleggio) comunicare, entro trenta giorni, all'ufficio comunale competente, la variazione dell'indirizzo della autorimessa, al fine della relativa annotazione sull'autorizzazione;
- c) applicare sul mezzo i contrassegni distintivi di riconoscimento;
- d) curare che il contachilometri sia sempre in perfetta efficienza;
- e) conservare nell'autovettura i documenti di circolazione e guida relativi alla stessa nonché la licenza o l'autorizzazione comunale all'esercizio del servizio, debitamente aggiornati;
- f) curare la regolarità del servizio e provvedere a comunicare, per iscritto, entro 5 giorni – salvo documentati gravi motivi - al competente ufficio comunale ogni eventuale sospensione del servizio stesso, precisandone il periodo e il motivo. Eventuali diversi termini e modalità del servizio di taxi possono essere disposti con il provvedimento di fissazione dei turni.

2. Oltre agli obblighi di cui al comma 1, gli esercenti il servizio di taxi devono:

- a) aderire ad ogni richiesta di trasporto da parte del primo richiedente da effettuarsi in ambito comunale, entro il numero consentito dall'omologazione dell'autovettura, purché non siano già impegnati o si trovino in procinto di terminare il servizio.
- b) avere il segnale "taxi" illuminato nelle ore notturne, quando l'autovettura si trova fuori dalle piazzole di sosta ed è disponibile;
- c) essere, durante il servizio e nei luoghi adibiti alla sosta, a disposizione del pubblico, in prossimità della propria autovettura e comunque in grado di rispondere tempestivamente alle chiamate;
- d) richiedere il solo pagamento dell'importo visualizzato sul tassametro e degli eventuali supplementi previsti dalle tariffe approvate dal Comune, dando dei medesimi preventiva comunicazione al cliente e fornendo i chiarimenti richiesti;
- e) curare che il tassametro sia funzionante e presenti la tariffa in vigore;
- f) rispettare i turni e gli orari di servizio assegnati.

Articolo 27- Diritti dei conducenti di taxi

1. I conducenti di taxi, durante l'espletamento del servizio, hanno i seguenti diritti:

- a) rifiutare la corsa al cliente che si presenti in stato di evidente alterazione;
- b) rifiutare la corsa a persona riconosciuta che, in occasione di precedente servizio, abbia arrecato danno all'autovettura o sia risultata insolubile.

2. L'avvalersi delle facoltà di cui al precedente comma comporta l'obbligo per il taxista di inviare motivata nota informativa all'ufficio comunale competente.

3. Ai sensi dell'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 19.11.1997, n. 422, è consentito l'uso proprio fuori servizio dell'autovettura adibita al servizio di taxi.

Articolo 28 - Divieti per i conducenti di taxi

1. All'esercente il servizio di taxi è fatto divieto di:
 - a) accettare prenotazioni per lo svolgimento di un servizio da effettuarsi in tempi differenti;
 - b) effettuare corse che comportino l'allungamento del proprio orario di servizio di oltre 30 minuti, nel caso in cui vi siano altre autovetture libere che possano effettuare il servizio richiesto, salvo che abbia iniziato la corsa;
 - c) sollecitare l'utilizzo della propria autovettura da parte dei clienti, fatta salva la loro esplicita richiesta;
 - d) prelevare la clientela ovvero iniziare il servizio al di fuori del territorio comunale.

Articolo 29 - Stazionamento delle autovetture in servizio di noleggio

1. Lo stazionamento delle autovetture in servizio di noleggio con conducente avviene all'interno delle rispettive rimesse, presso le quali sono a disposizione della clientela.

Articolo 30 – Stazionamento delle autovetture in servizio di taxi

1. Lo stazionamento delle autovetture in servizio di taxi avviene in luogo pubblico, in apposite aree (piazzole) all'uopo predisposte nelle località individuate con apposita deliberazione di Giunta Comunale. Spetta esclusivamente al Comune provvedere all'allestimento e alla manutenzione delle piazzole, ai sensi degli artt. 6, 7 e 37 del D.Lgs n. 285/92.

2. I taxisti devono prendere posto con l'autovettura nelle piazzole secondo l'ordine di arrivo. La partenza per effettuare il servizio avviene con il medesimo ordine. È tuttavia facoltà del cliente scegliere il taxi di cui servirsi, indipendentemente dall'ordine sopraddetto. È altresì possibile, in caso di chiamata via radio, uscire dall'ordine di arrivo per espletare il servizio richiesto.

3. È facoltà del Sindaco, quando lo ritenga necessario per motivi di interesse pubblico, l'interdizione dall'uso temporaneo delle suddette piazzole con lo spostamento delle stesse in altra area.

4. Le autovetture in servizio di taxi possono altresì sostare in prossimità di teatri e di altri luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento, soltanto un'ora prima della fine dello spettacolo o del trattenimento, mettendosi in fila secondo l'ordine di arrivo e comunque nel rispetto delle norme del codice della strada e non possono muoversi se non secondo l'ordine di arrivo o quando chiamati dal

cliente che abbia già impegnato l'autovettura.

5. E' consentito l'accesso al servizio di taxi fuori dai luoghi di stazionamento, con richiesta a vista, durante la corsa, quando il taxi è libero.

Articolo 31 - Turni e orari del servizio di taxi

1. Il servizio di taxi è regolato da turni e orari stabiliti dal Sindaco con apposita ordinanza, previa consultazione delle categorie interessate. Spetta all'ufficio comunale competente il controllo sulla rispondenza dei turni e degli orari di servizio alle esigenze della clientela, nonché l'organizzazione del servizio stesso.

2. I taxisti sono tenuti a osservare scrupolosamente i turni e gli orari di servizio loro assegnati. I turni di servizio sono suddivisi in gruppi e orari. É obbligatorio il riposo tra il termine di un turno e l'inizio del successivo, per un periodo che non può comunque essere inferiore a sei ore.

3. Il Sindaco può stabilire con ordinanza, previo apposito accordo con i taxista o loro organismi economici (cooperative, consorzi, etc.), modalità diverse di effettuazione del servizio in caso di emergenza dovuta a neve, calamità naturali, eventi gravi e imprevedibili. Le modalità di attivazione del servizio di emergenza possono consistere in particolare in:

prolungamento dell'orario di servizio;

soppressione del turno di riposo;

entrambe le disposizioni.

4. In assenza della disciplina di cui al precedente comma, è affidato comunque agli operatori della categoria adottare le misure necessarie a fronteggiare eventuali emergenze.

Articolo 32 - Trasporto con "mezzi speciali"- autorizzazioni in deroga

1. I servizi **di taxi e** di noleggio autovettura con conducente devono essere accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap. I titolari delle relative licenze ed autorizzazioni hanno l'obbligo di prestare il servizio e assicurare la necessaria assistenza per l'accesso alle autovetture.

2. Il Comune - ferma restando l'attuazione di interventi di riorganizzazione complessiva del servizio di trasporto per persone disabili - consente, nell'ambito delle licenze ed autorizzazioni per mezzi di scorta rilasciate agli organismi economici, il trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità, adattando tali autovetture per il trasporto di disabili in carrozzina.

3. Le autovetture appositamente attrezzate per il trasporto di soggetti portatori di handicap, devono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto

dall'articolo 2 del D.P.R. 24.04.1978 n.384.

4. Tenuto conto delle esigenze rilevate nel territorio comunale, è possibile rilasciare autorizzazioni per il servizio del noleggio, in deroga al contingente di cui all'art. 3 ed alle procedure concorsuali di cui all'art. 12 e seguenti, per le seguenti tipologie di autoveicoli:

a) autoambulanze per trasporto di infermi o infortunati aventi le caratteristiche di cui all'art. 1, comma 2, tipo b), del D.M. 17.12.1987, n. 553;

b) autovetture speciali per disabili e per invalidi non deambulanti;

c) autovetture ad uso esclusivo di trasporto scolastico, come previsto dal D.M. Trasporti 31.01.1997.

5. Poiché nei casi di cui ai punti b) e c) del precedente comma, la deroga trova fondamento nell'esigenza di soddisfare i trasporti previsti dal D.M. 31.01.1997, per il rilascio delle relative autorizzazioni, il richiedente deve documentare la necessità di trasportare in ambito comunale la particolare utenza. Tali autorizzazioni hanno validità biennale e possono essere rinnovate solo previa verifica della persistente necessità di garantire il servizio.

6. Le autorizzazioni di cui ai commi 4 e 5 devono comunque prevedere, a pena di decadenza, che gli autoveicoli adibiti al servizio siano in possesso delle caratteristiche tecniche previste per la specifica tipologia, da accertarsi da parte della Motorizzazione Civile.

Articolo 33 – Ferie ed aspettative

1. Il titolare di licenza per il servizio di taxi o di autorizzazione per il servizio di noleggio autovettura con conducente, ha diritto a ferie annuali per un periodo massimo di trenta giorni da usufruire anche in periodi frazionati, previa comunicazione al Comune.

Ai predetti titolari dei servizi di taxi e noleggio può essere concessa, ogni cinque anni, una aspettativa della durata massima di dodici mesi, da utilizzarsi complessivamente in non più di due periodi. La preventiva domanda al Comune deve essere motivata e documentata. Al fine del trasferimento della licenza per il servizio di taxi o dell'autorizzazione per il servizio di noleggio autovettura con conducente, il periodo di aspettativa viene considerato come attività continuativa.

Articolo 34 - Qualità dei servizi

1. In applicazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.01.94 "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici", ai fini del monitoraggio della qualità del servizio di taxi e del servizio di noleggio autovettura con conducente e del rapporto tra livello di servizio standard e livello di servizio effettivo o percepito, il Comune e la Provincia attiveranno periodicamente apposite rilevazioni presso i soggetti esercenti il servizio e sondaggi presso la clientela, per quantificare gli

elementi indicatori della qualità secondo lo schema modale predisposto dalla Regione.

2. A tal fine, i soggetti esercenti sono tenuti a fornire al Comune e alla Provincia tutti i dati in loro possesso per le suddette valutazioni, nonché a collaborare con il Comune e la Provincia per la realizzazione dei necessari sondaggi presso la clientela, per la valutazione della percezione circa la qualità del servizio utilizzato.

3. In accordo con le associazioni di categoria delle imprese e con le associazioni degli utenti, il Comune e la Provincia provvederanno alla periodica definizione degli obiettivi di qualità del servizio (livello di servizio standard) e alla comparazione con il livello di servizio misurato o percepito, pubblicizzando adeguatamente i risultati.

TITOLO VI - CARATTERISTICHE E CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI DELLE AUTOVETTURE DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI TAXI E AL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Articolo 35 – Caratteristiche e contrassegni identificativi delle autovetture

1. Le autovetture adibite al servizio di taxi devono:

- a) essere collaudate per non meno di quattro posti escluso il conducente;
- b) essere dotate di tassametro con le caratteristiche di cui al successivo articolo 36;
- c) avere a bordo il tariffario a disposizione della clientela, in modo ben visibile;
- d) essere di colore bianco, se immatricolate in data successiva al 31.12.1992;
- e) recare una targa con la scritta “servizio pubblico”, lo stemma comunale e il numero d’ordine, corrispondente al numero della licenza;

La targa, costituita da un adesivo le cui caratteristiche saranno definite con provvedimento del Sindaco, dovrà essere collocata vicino a quella posteriore dell’autovettura ed un contrassegno adesivo, contenente gli stessi elementi, dovrà essere collocato sul relativo cruscotto;

- f) recare sul tetto un apposito segnale illuminabile con la scritta “taxi”;
- g) recare, se collegate a un ponte radio, ben visibile sui parafranghi anteriori, il contrassegno di riconoscimento approvato dal Comune;
- h) recare su entrambe le fiancate la scritta o lo stemma identificativo dell’eventuale organismo associativo di appartenenza.

2. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente devono:

- a) essere collaudate per non meno di quattro posti escluso il conducente;
- b) essere del colore eventualmente determinato dal Comune;
- c) recare, all’interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta “NOLEGGIO” nonché un ulteriore contrassegno, collocato nella parte posteriore del veicolo, inamovibile, recante la scritta “N.C.C.”, lo stemma comunale e il numero d’ordine progressivo coincidente con il numero dell’autorizzazione, del tipo stabilito con ordinanza del Sindaco.

Articolo 36 - Tassametro per il servizio di taxi

1. Il tipo di tassametro omologato deve avere le seguenti caratteristiche tecniche:

- a) funzionare a base multipla (tempo e percorso) per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano: il funzionamento a base multipla deve essere comandato da un congegno a orologeria che si attivi azionando il tassametro per l’inserimento della relativa tariffa;
- b) indicare l’esatto importo in euro.

2. Il tassametro deve essere collocato internamente all'autovettura in modo tale che sia l'autista che il cliente possano leggere chiaramente le indicazioni in esso contenute.

3. Il tassametro è sottoposto a piombatura.

4. In caso di avaria del tassametro, il taxista deve sospendere immediatamente il servizio; qualora ciò avvenga durante una corsa, egli deve informare immediatamente il cliente e condurlo a destinazione solo su espressa richiesta, riscuotendo in tal caso l'importo della corsa in base all'approssimativo percorso chilometrico eseguito e alla durata del servizio, calcolato sulla tariffa vigente.

5. Il taxista è tenuto a dare comunicazione all'ufficio comunale competente di qualsiasi evento che richieda la spiombatura del tassametro; in tal caso si provvede nuovamente ai sensi del precedente comma 3.

6. Il taxista è tenuto inoltre a comunicare all'ufficio comunale anzidetto ogni eventuale sostituzione dei pneumatici delle ruote motrici dell'autovettura con altri di misura diversa, nel qual caso si deve procedere a tarare il tassametro in base alle nuove misure.

Articolo 37- Scorta e sostituzione delle autovetture

1. Nell'ambito organizzativo dei servizi di taxi e di noleggio autovettura con conducente, il Comune potrà definire un numero di licenze e autorizzazioni eccedente il contingente come determinato, da utilizzare unicamente per esigenze di scorta tecnica in caso di fermo tecnico dell'autovettura. Tale previsione troverà applicazione nei soli casi in cui le licenze o le autorizzazioni siano gestite in forma associativa.

2. Il Comune stabilirà, contemporaneamente alle condizioni per loro assegnazione, i meccanismi di controllo circa il legittimo utilizzo delle suddette autovetture.

3. L'autovettura ferma per motivi tecnici potrà essere sostituita, per il solo periodo di fermo, con altra autovettura avente tutte le caratteristiche di idoneità previste e debitamente collaudata per il servizio.

4. Le autovetture di scorta potranno essere di proprietà di cooperative, consorzi o simili; saranno identificate con lettere alfabetiche e abbinata a speciale licenza o autorizzazione non cedibile a terzi.

5. Qualora il titolare del servizio non possa avvalersi dell'autovettura di scorta suddetta, è consentito sostituire l'autovettura ferma per riparazione, esclusivamente per la durata del fermo, con altra avente tutte le caratteristiche d'idoneità, di proprietà di altro titolare di servizio analogo, previa autorizzazione comunale.

Articolo 38 – Radio taxi

1. Il servizio di taxi può svolgersi avvalendosi di un servizio centralizzato di radio taxi cui collegare le autovetture adibite al servizio.

2. Il servizio centralizzato di radio taxi assicura il soddisfacimento del servizio di trasporto mediante impegno dell'autovettura che risulti più vicina al luogo della chiamata tra quelle disponibili. Il servizio deve fornire al cliente i dati di riconoscimento dell'autovettura impegnata e il tempo necessario al taxista per raggiungere il luogo di chiamata, fatte salve le attivazioni dirette che non richiedono tale specificazione.

3. La prenotazione del servizio di taxi è consentita solamente tramite richiesta indifferenziata di chiamata radio taxi, da effettuarsi entro le ventiquattro ore precedenti.

4. Il servizio di radio taxi comporta un supplemento tariffario nella misura stabilita dal Comune.

TITOLO VII - SANZIONI, NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 39 - Sanzioni

1. Tutte le violazioni al presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel codice della strada, nel codice penale o in altre leggi speciali, sono punite con le sanzioni amministrative accessorie e pecuniarie ai sensi degli artt. 23 e 24 della L.R. n. 22/96.

Articolo 40 - Abrogazione di precedenti disposizioni

2. Sono abrogate tutte le disposizioni contenute in regolamenti o ordinanze comunali che siano in contrasto o incompatibili con quelle del presente regolamento.

(1) D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395

Art.5. Onorabilità.

1. Per le imprese di cui all'art. 1, commi 2 e 3, il requisito dell'onorabilità e' sussistente se esso e' posseduto, oltre che dalla persona di cui all'art. 3, comma 1:

a) dall'amministratore unico, ovvero dai membri del consiglio di amministrazione, per le persone giuridiche pubbliche, per le persone giuridiche private e, salvo il disposto della lettera b), per ogni altro tipo di ente;

b) dai soci illimitatamente responsabili per le società di persone;

c) dal titolare dell'impresa individuale o familiare.

2. Non sussiste, o cessa di sussistere, il requisito dell'onorabilità in capo alla persona che:

a) sia stata dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza, oppure sia sottoposta a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575;

b) sia sottoposto, con sentenza definitiva, ad una delle pene accessorie previste dall'art. 19, comma 1, numeri 2 e 4 del codice penale;

c) abbia riportato, con sentenza definitiva, una o piu' condanne, per reato non colposo, a pena detentiva complessivamente superiore a due anni e sei mesi;

d) abbia riportato, con sentenza definitiva, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al capo I del titolo II o ai capi II e III del titolo VII del libro secondo del codice penale o per uno dei delitti di cui agli articoli, 416, 416-bis, 513-bis, 589, comma 2, 624, 628, 629, 630, 640, 641, 644, 648, 648-bis e 648-ter del codice penale; per uno dei delitti di cui all'art. 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75; per uno dei delitti di cui alla legge 2 ottobre 1967, n. 895; per uno

dei delitti di cui agli articoli 73, comma 1, e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; per il delitto di cui all'art. 189, comma 6 e comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; per uno dei delitti di cui all'art. 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

e) abbia riportato, con sentenza definitiva, una condanna per il delitto di cui all'art. 282 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43; per il delitto di cui all'art. 18, comma 3 della legge 18 aprile 1975, n. 110; per la contravvenzione di cui all'art. 186, comma 2, anche in combinato disposto con l'art. 187, comma 4, del decreto legislativo n. 285/1992;

f) abbia subito, in via definitiva, l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 26 della legge n. 298 del 1974, o di qualunque sanzione amministrativa per l'esercizio abusivo della professione di cui all'art. 1, commi 2 o 3, ovvero, per cinque volte nel corso dell'ultimo quinquennio, cumulativamente, abbia subito la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida o sia stato effettuato nei suoi confronti l'accertamento di cui all'art. 167, comma 10 del decreto legislativo n. 285 del 1992;

g) abbia subito, in qualità di datore di lavoro, condanna penale definitiva per fatti che costituiscono violazione degli obblighi sussistenti in materia previdenziale ed assistenziale;

h) sia stata dichiarata fallita, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli articoli 142 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

3. Nei casi in cui il comma 2 contempla la condanna a pena detentiva, essa si considera tale anche se risulta comminata una sanzione sostitutiva della pena detentiva medesima.

4. Per gli effetti del presente articolo, si considera condanna anche l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale.

5. L'applicazione delle sanzioni di cui alle lettere e), f) e g) del comma 2 e' rilevante solo se esse sono conseguenti a fatti commessi nell'esercizio delle attività di autotrasporto di cui all'art. 1, commi 2 e 3.

6. La persona che esercita la direzione dell'attività perde comunque il requisito dell'onorabilità anche nel caso di violazione degli articoli 589, comma 2, del codice penale, 189, commi 6 e 7, 186, comma 2, 187, comma 4, del decreto legislativo n. 285/1992 o delle violazioni di cui al comma 2, lettera f), commesse dal lavoratore dipendente, nell'esercizio della propria attività, qualora il fatto che ha dato luogo alla violazione sia riconducibile a istruzioni o disposizioni impartite o ad omessa vigilanza con riferimento a più precedenti violazioni.

7. Le imprese di cui all'art. 1, commi 2 e 3, devono essere iscritte nei ruoli delle imposte sui redditi delle persone fisiche o giuridiche relativamente al reddito d'impresa, o avere presentato la dichiarazione relativamente a tale reddito.

8. La sussistenza del requisito dell'onorabilità cessa, di diritto, come conseguenza del verificarsi dei presupposti previsti dai commi che precedono.

9. Fermi restando gli effetti degli articoli 166 e 167 del codice penale e 445 del codice di procedura penale, e di ogni disposizione che comunque prevede l'estinzione del reato, il requisito dell'onorabilita' e' riacquistato:

a) a seguito di concessione della riabilitazione di cui all'art. 178 del codice penale, sempreche' non intervenga la revoca di cui all'art. 180 del medesimo codice;

b) in caso di cessazione delle misure di sicurezza o di prevenzione applicate;

c) per le ipotesi di cui alla lettera f) del comma 2, decorsi sei mesi dalla data del provvedimento che costituisce presupposto per la perdita del requisito.

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1	Oggetto e normativa di riferimento	pag.	1
Art. 2	Definizione dei servizi	pag.	1
Art. 3	Determinazione del contingente	pag.	2

TITOLO II - CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Art. 4	Titoli per l'esercizio dei servizi.....	pag	3
Art. 5	Requisiti per il rilascio della licenza o dell'autorizzazione	pag	3
Art. 6	Idoneità morale	pag.	4
Art. 7	Idoneità professionale	pag.	4
Art. 8	Forme giuridiche di esercizio dei servizi.....	pag.	4

TITOLO III - COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

Art. 9	Commissione Consultiva Comunale - funzioni.....	pag.	6
Art. 10	Commissione Consultiva Comunale - composizione e nomina	pag.	6
Art. 11	Commissione Consultiva Comunale - funzionamento	pag.	7

TITOLO IV - AUTORIZZAZIONI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

Art. 12	Previsioni generali	pag.	8
Art. 13	Commissione di Concorso	pag.	8
Art. 14	Bando di concorso	pag.	9
Art. 15	Materie d' esame	pag.	9
Art. 16	Presentazione delle domande	pag.	9
Art. 17	Titoli valutabili e di preferenza	pag.	10
Art. 18	Validità delle graduatorie	pag.	11
Art. 19	Assegnazione e rilascio delle licenze e delle autorizzazioni	pag.	11
Art. 20	Durata e validità delle licenze e delle autorizzazioni.....	pag.	12
Art. 21	Trasferibilità per atto tra vivi	pag.	12
Art. 22	Trasferibilità per causa di morte del titolare	pag.	13

TITOLO V – ESERCIZIO DEL SERVIZIO

Art. 23	Tariffe	pag.	15
Art. 24	Sostituzione alla guida del taxi e dell'autovettura da noleggio	pag.	15
Art. 25	Addetti alla guida	pag.	16
Art. 26	Obblighi degli esercenti i servizi	pag.	18

Art. 27	Diritti dei conducenti di taxi.....	pag.	19
Art. 28	Divieti per i conducenti di taxi.....	pag.	19
Art. 29	Stazionamento delle autovetture in servizio di noleggio	pag.	19
Art. 30	Stazionamento delle autovetture in servizio di taxi	pag.	19
Art. 31	Turni e orari del servizio taxi.....	pag.	20
Art. 32	Trasporto con “mezzi speciali” - autorizzazioni in deroga	pag.	21
Art. 33	Ferie ed aspettative	pag.	22
Art. 34	Qualità dei servizi.....	pag.	22

**TITOLO VI – CARATTERISTICHE E CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI DELLE
AUTOVETTURE DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI TAXI E AL SERVIZIO
DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE**

Art. 35	Caratteristiche e contrassegni identificativi delle autovetture	pag.	23
Art. 36	Tassametro per il servizio di taxi.....	pag.	23
Art. 37	Scorta e sostituzione delle autovetture.....	pag.	24
Art. 38	Radiotelefono.....	pag.	25

TITOLO VII - SANZIONI, NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 39	Sanzioni	pag.	26
Art. 40	Abrogazione di precedenti disposizioni.....	pag.	26
Nota 1)	D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395 - Art.5. Onorabilità	pag.	26